



ASSOCIAZIONE PARLARE PACE ONLUS - Via del Colle, 836/A
Località Bargecchia 55054 Massarosa (LU)
C.F. 91045110466 - E-mail: puoi@parlarepace.it

Bargecchia, 18 febbraio 2021

VERBALE

L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ha inizio alle ore 20.45 del giorno 18/02/2021. I soci si riuniscono tramite piattaforma telematica zoom per discutere il seguente ordine del giorno:

1. votazione del nuovo statuto dell'Associazione;

Alla riunione sono presenti:

n. 33 soci aventi diritto al voto e sono state consegnate al presidente n. 12 deleghe di soci aventi diritto al voto, per un totale di 45 soci.

Come stabilito nella precedente assemblea del 21/12/2020 l'assemblea straordinaria dei soci si è riunita questa sera per approvare o meno il nuovo Statuto dell'associazione che sancisce il passaggio da "Onlus" ad "APS (associazione promozione sociale)". Una volta appurato da parte di tutta l'assemblea che non ci sono modifiche da apporre, si procede alla votazione. Tutti votano "sì" alla mozione, nessun astenuto, quindi la maggioranza qualificata è superata e tale passaggio è approvato all'unanimità.

Alle ore 21.30 i soci si salutano e con la fine del collegamento si scioglie l'assemblea.

firma del segretario

Gio Barcelli



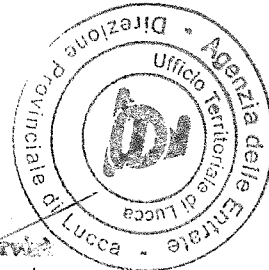
firma del presidente

Paolo Frosconi

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 5 MAR. 2021
Al n. 566 serie 111

Usciremo dal Servizio
Giulio Torricelli
(Area EE)



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PARLARE PACE APS"

Articolo 1 (Denominazione)

1. È costituita in forma di associazione non riconosciuta (art. 36 e seguenti Codice civile) l'associazione denominata "**PARLARE PACE APS**", denominata Associazione nel presente statuto.

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) di seguito indicato come CTS, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Articolo 2 (Sede e durata)

L'Associazione ha sede legale in Via Colle n.836/a nel comune di Massarosa (LU) località Bargecchia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Fino alla data di iscrizione al Registro unico del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione sarà "PARLARE PACE – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale – O.N.L.U.S.". La durata è illimitata.

Articolo 3 (Oggetto e finalità)

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del CTS in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per l'organizzazione e gestione di attività.

3. L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- l'allestimento e la gestione di bar e punti di ritrovo, collegati ai propri impianti e sede, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- organizzazione di feste, momenti di socializzazione, ludici;
- iniziative di solidarietà e sostegno per le persone disabili;
- la promozione e la partecipazione a Fondazioni, Centri Studi, Istituti Scientifici, Enti e Società anche di capitali che abbiano oggetto e finalità affini a quelli dell'Associazione;
- l'organizzazione di viaggi e visite guidate per i propri soci;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- realizzare spazi educativi per permettere ad un numero sempre più alto di bambini e bambine anche considerati "difficili" di affacciarsi a realtà che tengano conto dei diversi tempi e bisogni di ognuno; tutto questo è possibile grazie all'agire orientato verso l'approccio di Maria Montessori e verso la comunicazione non violenta ideata da Marshall Rosenberg;
- essere parte creatrice nella società odierna, di un "aiuto" reale, pratico, affinché la personalità umana possa conquistare la propria indipendenza, essere un mezzo per liberare l'indipendenza dall'oppressione dei pregiudizi antichi sull'educazione;
- realizzare progetti educativi in cui venga considerata la personalità umana, la difesa del bambino, il riconoscimento scientifico della sua natura, la proclamazione sociale dei suoi diritti che con il nostro approccio va a sostituire i modi di concepire l'educazione;
- contribuire in modo sostanziale, pratico, ad una società migliore, a relazioni basate sul rispetto reciproco, sul rispetto delle differenze e sulla possibilità effettiva di apprendere anche per quei bambini considerati "lontani";

4. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Articolo 4 **(Associati e categorie di Associati)**

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e coloro che verranno successivamente ammessi.

2. Gli aspiranti soci devono presentare domanda all'Associazione menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e-mail, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

- 3.** È compito del Consiglio Direttivo della struttura a cui si è aderito, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 4.** Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al nuovo socio e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.
- 5.** In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente della struttura a cui si è aderito entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda.
- 6.** Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura a cui si è aderito, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
- 7.** La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

1. Soci Fondatori
2. Soci Operativi (gli accompagnatori)
3. Soci Sostenitori (i genitori)

Sono soci Fondatori gli ideatori del progetto "Parlare Pace", che hanno costituito l'Associazione e risultano indicati sull' Atto Costitutivo della stessa.

Sono soci Operativi coloro i quali, secondo la procedura di cui al successivo art. 5, vengono ammessi a far parte dell'Associazione.

Sono Soci Sostenitori tutti coloro che, condividendo gli ideali e gli scopi dell'Associazione, danno un loro contributo economico o fattivo di impegno nelle attività, nei termini stabiliti.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, tutti i soci, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Articolo 5 **(Diritti e doveri degli associati)**

- 1.** Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 2.** L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 3.** Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 4.** Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio direttivo.
- 5.** I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- 6.** Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, e prescritti dal CTS (art. 17). Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 6 **(Perdita della qualità di associato)**

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

ART. 7 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla Presidenza: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione ove opera come volontario.

Articolo 8 **(Organi dell'Associazione)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
- Il Segretario ed il Tesoriere;
- il Collegio dei Garanti se eletto;
- l'Organo di controllo se eletto ex art. 30 CTS;
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti se eletto ex art.31 CTS.

2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

Articolo 9 **(Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati)**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio d'esercizio;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

5. L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione *e del Regolamento Interno*;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
- 6.** Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 10 **(Convocazione dell'Assemblea degli Associati)**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, e deve essere inviata ai soci per posta, per mail o consegnata a mano, all'indirizzo risultante dal libro dei soci. La convocazione deve inoltre essere affissa alla bacheca della sede legale almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Articolo 11 **(Validità dell'Assemblea)**

- 1.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
- 2.** Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 3.** L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- 4.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza dei tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
- 5.** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 12 **(Nomina e composizione del Consiglio Direttivo)**

- 1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
- 2.** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti fra gli associati.
- 3.** I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
- 4.** Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
- 5.** Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- 6.** I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 13 **(Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)**

- 1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio di esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, *anche via email*, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 14 **(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)**

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 16 del CTS. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero di associati (art. 36 CTS);
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 5, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Articolo 15 **(Il Presidente)**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Articolo 16 **(Il Segretario ed il Tesoriere)**

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 17 **(Organo di controllo e Revisore dei conti)**

Al ricorrere dei requisiti previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/17, l'Assemblea ha l'obbligo di istituire l'Organo di controllo ed il Revisore dei conti.

A questi organi si applicano le norme specificamente previste dalla legge per la loro composizione e funzionamento.

Gli Organismi di cui agli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117 del 2 agosto 2017 durano in carica quattro anni e scadono alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato della Presidenza.

Articolo 18 **(Libri sociali)**

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- i) fare richiesta scritta per il libro di cui intende prendere visione;
- ii) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;
- iii) sono ammessi a fare richiesta di consultazione solo gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- iv) in caso di accoglimento della richiesta, il Consiglio Direttivo permette entro tre mesi la consultazione del libro nei locali della sede sociale, stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- v) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato potrà ricorrere al Consiglio Direttivo il quale si pronuncerà in maniera insindacabile entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

Articolo 19 **(Risorse economiche)**

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal CTS, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base delle specifiche attività istituzionali svolte;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del CTS.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 20 **(Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo nelle forme previste dal CTS (co. 1-3, art. 13; co. 1 art. 14) che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere destinate in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 21 **(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)**

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS allorquando istituito.

Articolo 22 **(Modalità telematica)**

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio di e in fase di convocazione.

Articolo 23 **(Disposizioni generali)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

